Provincia di CUNEO

# **REGOLAMENTO** GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

### SOMMARIO

Art.		" " A II I	WARIO		
	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE		
1 2 3 4	CAPO I  NORME GENERALI  Oggetto e scopo del regolamento. Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni. Forme di gestione. Rapporti con i cittadini.  CAPO II	17 18 19 20 21	CAPO V SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO Sanzioni. Ritardati od omessi versamenti. Procedimento di irrogazione delle sanzioni. Irrogazione immediata delle sanzioni. Ravvedimento.		
5 6 7 8	ENTRATE TRIBUTARIE Funzionario responsabile. Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tri- butarie. Disciplina dei controlli. Autotutela.	22 23 24 25	CAPO VI VERSAMENTI E RIMBORSI  Modalità dei versamenti - Differimenti, Validità dei versamenti dell'imposta, Rimborsi, Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi,		
9 10 11 12 13 14 15 16	CAPO III ENTRATE NON TRIBUTARIE Funzionario responsabile. Accertamento delle entrate non tributarie.  CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE Accertamento con adesione. Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione. Procedura per l'accertamento con adesione. Atto di accertamento con adesione. Adempimenti successivi. Perfezionamento della definizione.	26 27 28 29 30 31 32	CAPO VII COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO Compenso incentivante al personale addetto. Utilizzazione del fondo.  CAPO VIII NORME FINALI Norme abrogate. Pubblicità del regolamento e degli atti. Entrata in vigore del regolamento. Casi non previsti dal presente regolamento. Rinvio dinamico.		

# **NORME GENERALI** I OGAO

# D.Lgs. 15 dii

OG - SS JA

S. I regolt genze di ser → anoisaubiv 1. Le pro

3. Nelle r resi pubblici alla relativa ( on a anoisiv

norme di attu

le altre entral ojenb (q Quig 8 aggal в) цяссы 5. l regols ainiM II .4

te vigenti in r citata legge r li, alle società della legge 8

cui al decreto 6. La risco dasie respon: otsiv li (b c) l'affida: :63 cessiousu qi

chè la misura ordine ai crite 7. Con dec ta in proprio c decreto del Pr

51/6€9 º 0'8 II -- II D.P.R. n. 602/ 59 'u '9861 auq - rs redde u: 43' - רש רפללפט וא

**NORME PER** гедде 57 дісеі

1. Mell'eserci Art. 50 - Dispo

conformità con confupriente, s re gli adempin and onossod in

s non ilemnot inois DEBNISIONE OF (sissimO) (i - (s волово оповлиса - Il testo del com «133. Il Governo

TATIO AND TANK

רשע 25 ספו סיר

# 1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entre comunali e viene adot-Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

tato in relazione al combinato disposto:

- dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- dell'art, 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- i singoli procedimenti. minati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per 2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini deter-

# Art. 2 - Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.

cipi dettati: rie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai prin-1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributa-

- dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 2 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;
- di ogni altra disposizione di legge in materia. - dai DD.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni e

gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici. caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della 2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel

le parti disciplinate dai contratti medesimi. 3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per

# Art. 3 - Forme di gestione.

gole altre entrate. sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle sinte comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entra-

## Ar. 4 - Rapporti con i cittadini.

- ne, trasparenza, pubblicità. 1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazio-
- adempimenti posti a carico dei cittadini. 2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli
- informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate. 3. Presso gli uffici competenti e presso «l'Ufficio Relazioni con il pubblico» vengono fornite tutte le

# *ENTRATE TRIBUTARTIE* II OAAO

### Art. 5 - Funzionario responsabile.

- sabile» di ciascun tributo, designato con deliberazione della Giunta comunale. 1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al «Funzionario respon-
- 2. Il Funzionario designato è responsabile:
- del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;

adot-

eter-

e per

buta-

prin-

rioni e

ità nel

e della :

ali per

entra-

n. 446,

lle sin-

ficazio-

to e gli

tutte le

cifici.

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

### Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1º gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della

legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui dall'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53:

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generati in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, non-

chè la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

La Legge n. 142/1990 reca «Ordinamento delle autonomie locali».

La Legge n. 43/1988 reca: «Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri Enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 otto-bre 1986, n. 657».

Il D.P.R. n. 602/1973 reca: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»

Il R.D. n. 639/1910 reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato».

Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

### NORME PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.

### Art. 50 - Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali.

1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera I), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

Il testo del comma 133, lettera I) dell'art. 3 della citata legge n. 662/1996 è il seguente:

«133. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi.

p previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, owero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravernente le ipotesi di recidiva».

Nota all'art. 3

L'art. 52 del D.L.gs. n. 446/1997, è riportato in nota all'art. 1.

respon-

- del rispetto del presente regolamento. 3. Sono di competenza del Funzionario responsabile anche futti gli atti relativi alle riscossioni coatti-

ve e al contenzioso tributario.

# Art. 6 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di

equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2.1 provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni

di legge e di regolamento. 3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di

ricevimento. 4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e

dal disciplinare di concessione.

### Art. 7 - Disciplina dei controlli.

1. I controlli formali sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli da valere a decorrere dal 9 giorno dell'anno successivo.

2.È fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del guanto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del tributo o maggiore tributo dovuto, delle sanzioni e degli interessi.

3. Il responsabile dell'ufficio tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

4. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi.

### Art. 8 - Autotutela.

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annultamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3.1 provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullate, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notiificandolo al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illigittimità dell'atto, quali, tra le altre:

s) errore di persona o di soggetto passivo;

b) evidente errore logico;

		AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE
		4
		·
	.,	
	·· <del>···</del> ·······························	· ····································
	······	
·	·····	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·····	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
·	***************************************	· ····································
·	***************************************	
	***************************************	

atti-

eri di

sioni

so di

deve ıali e

ntro il re dal

quello mano ver-

nento delle

anche

ino un ine del

e della

nteres-

urispruraffronin caso sponsaannullaaco per ende la

onsabile

Note al Ca

L'art. 50 della

DLgs. 19 giv.

InoisieoqeiQ

Art. 1 - Defini

Arc 1 - Venn 1. L'accertai do le disposiz 2. L'accertai

immobili, com ti. Art. 2 - Defini.

Art 3 - Defini:

1. La definiz in ciascun atto in ciascun atto ilmitatamente : dichiarazione.
2. Se un atto esse, se sogge 3. A seguito inimo previstimo previsi

Proci Art. 4 - Compe

4. Ľaccedan

Art. 5 - Avvio d 1. Lufficio inv 3) i periodi

b) il giorno
2. La richieste
con modificazio
di coefficienti pr
3. Fino all'enti
tribuente riguarc
so, rilevanti per I
nicazione all'uffii

nu ib enoissium nu ib enoissium 1 0.2. n. 690199 lemini per ia pres anoo a iidinogmi

ennoonibili e conte - Il D.P.A. n. 633/197

Art 6 - Istanza 1, Il contribuer

della Repubblica ficio, con apposit 2. Il contribuer può formulare ar to con adesione, 3. Il termine pe 3. Il termine pe l'ardicolo 60, prim giorni dalla data (

3. Il fermine pe l'articolo 60, prim giorni dalla data (sensi dell'articolo rano I presupposi tano I presupposi d'Entro quindit tribuente l'invito a to di accertament to di accertament

Art 7 - Arto di ac 1. L'accertamen 1. L'accertamen un.suo delegato. 1 chè la liquidazione

c) errore sul presupposto del tributo;

- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza; g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
- 6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
- A Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento o della suporto complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'atto sono suporti lire sono dell'atto sono suporti lire sono dell'atto sono d

sottoposti al preventivo parere della Giunta comunale.

### CAPO III ENTRATE NON TRIBUTARIE

# Art. 9 - Funzionario responsabile.

- 1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al «Responsabile del servizio» designato dalla Giunta comunale.
- 2. Il «Responsabile del servizio» è responsabile unico:
- del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;del rispetto del presente regolamento.
- 3. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relative alle riscossioni coattive ed al contenzioso.

# Art. 10 - Accertamento delle entrate non tributarie.

- 1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare: il debitore (persona fisica o giuridica); l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.
- 2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

# VI OAPO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

# Art. 11 - Accertamento con adesione.

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento 1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento

con adesione del contribuente. 2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

# Art. 12 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

- 1. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertarifento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
- a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accerta-

mento suscettibile di adesione;

### Note al Capo IV

L'art. 50 della legge n. 449/1997, è riportato in nota all'art. 1.

D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (G.U. 17 luglio 1997, n. 165).

Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

### TITOLO I ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Capo I

Accertamento con adesione

### Art. 1 - Definizione degli accertamenti.

1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.

2. L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale, può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguen-

### Art. 2 - Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto.

### Art. 3 - Definizione degli accertamenti nelle altre imposte indirette.

1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui all'articolo 1, comma 2, dovuti dal contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai menzionati tributi. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione

2. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.

3. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

### Capo II

Procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto.

### Art. 4 - Competenza degli uffici.

Art. 5 - Avvio del procedimento.

.... omissis ....

- 1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;

b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo aver controllato la posizione del contribuente riguardo alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, gli elementi idonei alla formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

~ Il D.L. n. 69/1989 reca: «Disposizioni urgenti in materia di IRPEF e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e, dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria d'irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle CC.GG». Il D.P.R. n. 633/1972 reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».

### Art. 6 - Istanza del contribuente.

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamen-

to con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia.

II D.P.R. n. 600/1973 reca: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi».

- II D.P.R. n. 633/1972 reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» - II D.P.R. n. 602/1973 reca: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi»

### Art. 7 - Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un, suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonchè la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

Segue nota ∑>

- 9 -

:den-

enza,

della

sono

ato al

coatti-

docupossiper il

iello di

amento

:ionario

o modi-

ai sog-

accerta-

lamento co lavvenuto p 3. Entro decreto del qi sqesious nel comma di dodici re S' Le sor timo domic cui all'articc I'll AGLES bA - 8 JA

d, Con d

1. La defi 199 - 9 JAA .9 n 89.0 ll -

stazione de

qo s badau unin etneud nob e inois Presidente 2' qej bresi T. (comm 52 - 31 71A

2. Si app acruu triproto odui caso it

32 - 81 TA

dA - Tr JhA

- 0r -

con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di 1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 17, comma 1, ovvero

b) dovrà corrispondere gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta

entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al sagmassimo di numero ..... quattro...... rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato 2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un

1. Il vergamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro

3 La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un

2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal con-

ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo

denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad 2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto,

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli, può essere definito

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contri-

parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

sione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da

comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscos-

gnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato,

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impu-

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con ade-

6. Con il perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in

, j.v.

Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

An. 16 - Perfezionamento della definizione.

concordata, il contribuente:

modalità di cui al successivo art. 22.

Art. 15 - Adempimenti successivi.

stesso atto o dichiarazione.

buente l'invito a comparire.

sione,

dieci

daarto

torma rateale.

ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

tribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

disporta, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

Art. 13 - Procedura per l'accertamento con adesione.

Art. 14 - Atto di accertamento con adesione.

gio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

ILDPR n 34 EL D. R.A.O. 13 mento delle





































































Constitution of the Consti	AGGIUNTE - V	ARIAZIONI E NOTE
SALES EN		4
	all'articolo 7, mediante delega ad una banca autorizzata o trar	ento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di nile il concessionario del servizio di riscossione competente in base all'ul-
Mercy of a few files	di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento n	nte in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo nilioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto
	di adesione, e per il versamento di tati somme il contribuente è decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 3, Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di que	retenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno, ello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza del per della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accer-
:	4. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stab	ilite ulteriori modalità per il versamento di cui ai commi 1 e 2. unto».
	Art. 9 - Perfezionamento della definizione.  1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'artic stazione della garanzia, previsti dall'articolo 8, comma 2.	olo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la pre-
	Procedimento per la defi	Capo III nizione di altre imposte indirette omissis
	Concilia	Capo IV zione giudiziale omissis
	т	TTOLO II
		SIZIONI FINALI
	5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico delle di Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo	n. 203) Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma sposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successione delle disposizione de
	sioni e donazioni, approvato con decreto dei Presidente della H	epubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un quarto se il contri-
دند المزرعة الموطيعة المساومة	do a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le so ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad ur scun tributo.	epubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un quarto se il contri- dazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provveden- omme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In n quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a cia-
	do a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le so ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad ur scun tributo.  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e 3. Co	dazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provveden-
elikala kalanda kalanda ayalda kalanda	buente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquid do a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le so ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un scun tributo.  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e 3. Comento delle somme dovute.  - II D.P.R. n. 131/1986 reca: «Disposizioni concernenti l'imposta di registro»	dazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provveden- omme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In n quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a cia- on decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versa-
reference de la companya de la comp	buente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquid do a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le so ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un scun tributo.  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e 3. Comento delle somme dovute.  - II D.P.R. n. 131/1986 reca: «Disposizioni concernenti l'imposta di registro» II D.P.R. n. 346/1990 reca: «Disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni	dazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provveden- omme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In n quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a cia- on decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versa-
ritary and the track of the state of the second and the second and the second and the second of the	buente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquid do a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le so ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un scun tributo.  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e 3. Comento delle somme dovute.  - II D.P.R. n. 131/1986 reca: «Disposizioni concernenti l'imposta di registro» II D.P.R. n. 346/1990 reca: «Disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni Art. 16 - Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni.	dazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provveden- omme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In n quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a cia- on decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versa-
	buente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquic do a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le so ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un scun tributo.  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e 3. Comento delle somme dovute.  - II D.P.R. n. 131/1986 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta di registro" II D.P.R. n. 346/1990 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta sulle succession.  Art. 16 - Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni.  Art. 17 - Abrogazioni e delegificazione	dazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provveden- prime complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In  in quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a cia- prin decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versa- pri e donazioni».  Comissis
	buente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquic do a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le so ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un scun tributo.  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e 3. Comento delle somme dovute.  - II D.P.R. n. 131/1986 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta di registro" II D.P.R. n. 346/1990 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta sulle succession.  Art. 16 - Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni.  Art. 17 - Abrogazioni e delegificazione	dazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provveden- omme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In n quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a cia- on decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versa-
	buente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquic do a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le so ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un scun tributo.  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e 3. Comento delle somme dovute.  - II D.P.R. n. 131/1986 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta di registro" II D.P.R. n. 346/1990 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta sulle succession.  Art. 16 - Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni.  Art. 17 - Abrogazioni e delegificazione	dazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provveden- prime complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In  in quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a cia- prin decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versa- pri e donazioni».  Comissis
	buente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquic do a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le so ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un scun tributo.  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e 3. Comento delle somme dovute.  - II D.P.R. n. 131/1986 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta di registro" II D.P.R. n. 346/1990 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta sulle succession.  Art. 16 - Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni.  Art. 17 - Abrogazioni e delegificazione	dazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provveden- prime complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In  in quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a cia- prin decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versa- pri e donazioni».  Comissis
	buente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquic do a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le so ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un scun tributo.  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e 3. Comento delle somme dovute.  - II D.P.R. n. 131/1986 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta di registro" II D.P.R. n. 346/1990 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta sulle succession.  Art. 16 - Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni.  Art. 17 - Abrogazioni e delegificazione	dazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provveden- prime complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In  in quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a cia- prin decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versa- pri e donazioni».  Comissis
	buente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquic do a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le so ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un scun tributo.  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e 3. Comento delle somme dovute.  - II D.P.R. n. 131/1986 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta di registro" II D.P.R. n. 346/1990 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta sulle succession.  Art. 16 - Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni.  Art. 17 - Abrogazioni e delegificazione	dazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provveden- prime complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In  in quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a cia- prin decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versa- pri e donazioni».  Comissis
	buente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquic do a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le so ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un scun tributo.  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e 3. Comento delle somme dovute.  - II D.P.R. n. 131/1986 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta di registro" II D.P.R. n. 346/1990 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta sulle succession.  Art. 16 - Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni.  Art. 17 - Abrogazioni e delegificazione	dazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provveden- prime complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In  in quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a cia- prin decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versa- pri e donazioni».  Comissis
	buente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquic do a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le so ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un scun tributo.  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e 3. Comento delle somme dovute.  - II D.P.R. n. 131/1986 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta di registro" II D.P.R. n. 346/1990 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta sulle succession.  Art. 16 - Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni.  Art. 17 - Abrogazioni e delegificazione	dazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provveden- prime complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In  in quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a cia- prin decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versa- pri e donazioni».  Comissis
	buente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquic do a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le so ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un scun tributo.  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e 3. Comento delle somme dovute.  - II D.P.R. n. 131/1986 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta di registro" II D.P.R. n. 346/1990 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta sulle succession.  Art. 16 - Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni.  Art. 17 - Abrogazioni e delegificazione	dazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provveden- prime complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In  in quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a cia- prin decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versa- pri e donazioni».  Comissis
	buente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquic do a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le so ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un scun tributo.  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e 3. Comento delle somme dovute.  - II D.P.R. n. 131/1986 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta di registro" II D.P.R. n. 346/1990 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta sulle succession.  Art. 16 - Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni.  Art. 17 - Abrogazioni e delegificazione	dazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provveden- prime complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In  in quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a cia- prin decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versa- pri e donazioni».  Comissis
	buente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquic do a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le so ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un scun tributo.  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e 3. Comento delle somme dovute.  - II D.P.R. n. 131/1986 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta di registro" II D.P.R. n. 346/1990 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta sulle succession.  Art. 16 - Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni.  Art. 17 - Abrogazioni e delegificazione	dazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provveden- prime complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In  in quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a cia- prin decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versa- pri e donazioni».  Comissis
	buente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquic do a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le so ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un scun tributo.  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e 3. Comento delle somme dovute.  - II D.P.R. n. 131/1986 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta di registro" II D.P.R. n. 346/1990 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta sulle succession.  Art. 16 - Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni.  Art. 17 - Abrogazioni e delegificazione	dazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provveden- prime complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In  in quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a cia- prin decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versa- pri e donazioni».  Comissis
	buente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquid do a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le so ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un scun tributo.  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e 3. Comento delle somme dovute.  - II D.P.R. n. 131/1986 reca: «Disposizioni concernenti l'imposta di registro» II D.P.R. n. 346/1990 reca: «Disposizioni concernenti l'imposta sulle succession.  Art. 16 - Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni.	dazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provveden- prime complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In  in quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a cia- prin decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versa- pri e donazioni».  Comissis
	buente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquic do a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le so ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un scun tributo.  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2 e 3. Comento delle somme dovute.  - II D.P.R. n. 131/1986 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta di registro" II D.P.R. n. 346/1990 reca: "Disposizioni concernenti l'imposta sulle succession.  Art. 16 - Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni.  Art. 17 - Abrogazioni e delegificazione	dazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provveden- prime complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In  in quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a cia- prin decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versa- pri e donazioni».  Comissis

# CAPO V SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO

# .inoizns2 - Tr .hA

1. Per l'omessa presentazione della denuncia o communicazione o dichiarazione si applica, commisurata al tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

. 1	1 )		1
200,000	=	==	Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (LC.I.A.P.)
000.001	500	T00	Smallimento rifiuti
000.001	500	τ00	Occupazione di spazi ed aree pubbliche
000.001	500	оот	inoiasittA
000.001	500	OOT	Pubblicità
000.001	500	00T	Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
OTAO9MI OMINIM	AMISSAM %	AMINIM %	. ОТИВІЯТ
AVITARTRINIMMA BUOIZNAS		OIZNAS	OTHERET

At 51 - Con
A 1. A decon
Ve si intende
2. A decor
is in Euro se
in Euro se
3. Se l'ope
nando i deci

그 - IIV 이어기

D'782 U' 513\

MA'He stow,

2. Se la denuncia o comunicazione o dichiarazione sono infedeli, si applica, commisurata al maggiore tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

=	=======================================	Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (J.A.P.)
T00	90	Smaltimento rifiuti
00T	20	Occupazione di spazi ed aree pubbliche
00T	20	inoissittA
00Т	<b>0</b> 9	Pubblicità śtiolidad
00т	20	Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
AMISSAM %	AMINIM %	OTUBIAT
AVITARTZINIMMA BNOIZNAZ		0.111.01.01

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

=	= 233	Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (L.C.I.A.P.)
000.002	50,000	smaltimento iniuti
125.000	S2°000	Occupazione di spazi ed aree pubbliche
TS2.000	S2*000	inoiesittA
125.000	52'000	kibiliddu9
200,000	000.000	Imposta comunale sugli imdomini (I.C.I.)
eriJ s	eb Lire	
AVITARTZIVIMN	NA 3NOIZNAS	OTUBIAT

-immc

AVITA

PORTO INIMO

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

mag-

appli-

Note all'Art. 17					
D.Lgs. n. 213/1998.  Titolo VII - Conversione in Euro delle sanzioni pecuniarie espresse in lire.					
1. A decorrere dal 1 germaio 1999 ogni sanzione pecuniaria periare o amministrativa espressa mine riele vigenti disposizioni normative e intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradota in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.  3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata elimi-					
nando i decimali.					
	}				
The second se					
······································					
······································					
······································					
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••					
······································					

- 13 -

contestazione, entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso atto di contestazione. comma 3, con il pagamento di un quarto della sanzione amministrativa indicata nell'atto di se dovuto, e della sanzione. È ammessa, altresì, la definizione delle controversie di cui al precedente ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, 4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un guarto la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti

tempo, dalla legge, per ogni singolo tributo. 6. Sulle somme dovute per il tributo si applicano gli interessi moratori nelle misure determinate, nel decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di

7 Trova applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del tributo.

# Art. 18 - Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

per cento di ogni importo non versato. strativa pari al l'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione ammini-1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo del-

stivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente. 2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempe-

# Art. 19 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

sanzioni e della loro entità. sgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle 2. Lufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al tra-

della sanzione indicata nell'atto di contestazione. l'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un 3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi del-

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengadell'articolo 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione. ve. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi ticolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensi-4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'ar-

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di no presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. to a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invi-

anche in ordine alle deduzioni medesime. un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità 7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di

## Art. 20 - Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

2. É ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. stazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di 1. In deroga alle previsioni dell'articolo 19, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa conte-

entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento. delle sanzioni irrogate,

- 11.-

Mote

rs61'd

J 1

OHUG **IZUES** 

nizior ue' ci 1.9 ordin

۱.۵ us bu

**6660s** 

1.4 initeb

3. ( pena

zeujw 12 ZEIOIA

11 LTIV

s67'd HON

tributc Reput 7. F

COLLGS

β7'Q JON

PIZUES ်း၂၆ ခ

ib leb re ecc

CGSSIC 3.1

T TA

CUG LIC o oilg

. NA

uns Offor

SCCE

: IIOO via c

3. relati

sq of

i uoo

ojzejs 11

30 II -

Note all'Art. 18

di atti per

per outo, ente

to di

na di

one.

nei

del-าini-

pe-

tra-

elle

iel-

un

ar-

ısinsi

ne.

та.

di

vi-

oni

di

ità

D.Lgs. 18 dicembre 1997, rr. 471.

### Art. 13 - Ritardati od omessi versamenti diretti.

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

 Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

- II D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, reca: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Nota all'Art. 19

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

### Art. 16 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

2. (comma così modificato dall'art. 2 del D.L.gs. 5 giugno 1998, n. 203) L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittati previsti dalla legge per le singole violazioni.

3. (comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203) Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

4. (comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203) Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, t'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18 sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadeza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.

Nota all'Art. 20

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

### Art. 17 - Irrogazione immediata.

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. (comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203) È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

3. (comma così modificato dall'art. 2 del D.L.gs. 5 giugno 1998, n. 203) Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorche risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3.

edi

e,

### Art. 21 - Ravvedimento.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

acenza: soggetti obbligati ai sensi dell'articolo11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoiniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i 1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano

se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; a) ad un quarto del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto,

do non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; ne della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quanincidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentaziominazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se ael minimo, nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla deterogaenb un pe (q

2. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecomunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. c) ad un quarto del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della

zione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene 3. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinacuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

RISUZG CUE

de l'applic

4. II ravv sessanta ç

3. Quani

ferenza, qu 5' || bag

ritardo nor (c) ad :

ovveto, qu

buto, avvie p) 9g

giorni dalla

pe (e o afte attiv

T (a sai O OlooinA)

A - EL 17A D'Fâs: 18 c

Ville atoN

tori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi mora-4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione

### **VERSAMENTI E RIMBORSI** CAPO VI

### Art. 22 - Modalità dei versamenti - Differimenti.

entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

menti, tramite: 1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accerta-

- a) il concessionario della riscossione dei tributi;
- b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- c) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- d) il versamento tramite il sistema bancario.

glia per la morte di un convivente o di parente entro il 20 grado. contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di fami-2.1 termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il

### Art. 23 - Validità dei versamenti dell'imposta.

degli altri. 1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto

### Art. 24 - Rimborsi.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'ésercizio del potere di autonitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. to il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta defianni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato defimilivamente accerta-1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di

annullamento e fino a prescrizione decennale. tutela nei casi di cui all'articolo 8, comma 5, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di

- 91 -

₃iano e o i ono-

onto,

eteres se zioan-

श्रीa ni. ३e-

а-1е

iе ì-

	Note all'Art. 21
	D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
	Art. 13 - Ravvedimento. (Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203)
	o altre attività amministrative di accedemente delle anni il un il la constatata e comunque non siano iniziati accessi ispezioni unificata
	aj ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termino di tranta
	b) ad un sesto, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tri- ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
l	ritardo non superiore a trenta giorni.  2. Il pagamento della sanzione ridette della ridette della sanzione ridette della ridette della sanzione ridette della ridette ridette della ridette della ridette della ridette rid
l	2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.  3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di 4. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclu-
	de l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.  5. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.
	Sold Carletonic.
•••	
•	
•	
• • •	
٠	
٠	
	······································

3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile di ciascun tributo entro il gennaio successivo.
amente per tributo, al personale dipendente dell'ufficio tributi, il premio incentivante.
2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta comunale assegnerà, distin-
il 20 e il 60 %.
okesa fra:
c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura com-
il 8 li 80 %;
b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra:
;% oe li ə ot li
oresa fra:
a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura com-
1. Le somme di cui al precedente articolo, entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno ripartite dalla Siunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
Art. 27 - Utilizzazione del fondo.
nodo, alla costituzione del detto fondo, le entrate non tributarie.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 40 delle riscossioni dei soli tributi con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non concorrono in alcun
speciale.
1. È istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo
Art. 26 - Compenso incentivante al personale addetto.
Art. 26 - Compenso incentivante al personale addetto.
COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO
Art. 26 - Compenso incentivante al personale addetto.
anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.  CAPO VII  CAPO VII  Art. 26 - Compenso incentivante al personale addetto.
adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.  CAPO VII  CAPO VII  Art. 26 - Compenso incentivante al personale addetto.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.  CAPO VII  CAPO VII  A. 26 - Compenso incentivante al personale addetto.
(diconsi lire ventimila).  4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.  CAPO VII  CAPO VII  A. Nelle ipotesi di compiere i relativi  CAPO VII  CAPO VII  A. 26 - Compenso incentivante al personale addetto.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire ventimila.  4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.  CAPO VII  CAPO VII  CAPO VII  A. 26 - Compenso incentivante al personale addetto.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 20.000 (diconsi lire ventimila).  4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione proche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.  CAPO VII  CA
Calconsi lire vencinità di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.  3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 20.000  4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal complere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione di more coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.  CAPO VII  CAPO VI
buto o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi lire (diconsi lire venttimita).  2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.  3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 20.000 (diconsi lire venttimita).  4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione di contino di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione di compiere i contino di compiere i relativi anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.  CAPO VIII  CAPO VIII  Art. 26 - Compenso incentivante al personale addetto.
tylere per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammoniare non superi lire 20.000 (diconsi lire ventimita).  2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli intercessi gravanti sul tributo.  3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 20.000 (diconsi lire ventimita).  4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione di contine coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.  CAPO VII  COMPENSO incentivante al personale addetto.
1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuere per pervenire alla riscossione delle tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi lire 20.000 (diconsi lire ventualia).  2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.  3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 20.000 (diconsi lire ventualia).  4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi diconsi lire ventualia.  5. Il limite di esenzione di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi diconsi lire ventualia.  7. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal riscossione di compiere i relativi diconsi lire ventalità.  6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal riscossione di compiere i relativi diconsi lire ventalità.
tylere per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammoniare non superi lire 20.000 (diconsi lire ventimita).  2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli intercessi gravanti sul tributo.  3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 20.000 (diconsi lire ventimita).  4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione di contine coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.  CAPO VII  COMPENSO incentivante al personale addetto.
Art. 25 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborei.  1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi lire 20.000 (diconsi lire venttimi.)  2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli intentessi gravanti sul tributo.  3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo tino a lire 20.000 (diconsi lire venttimi.)  4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione di constitiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.  CAPO VII  CAPO VII  CAPO VII  CAPO VII  PA. 26 - Compenso incentivante al personale addetto.
accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il bermine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.  Art. 25 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborei.  1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo oneriale sanzione tributanta a l' limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli intenessi gravanti sul tributo.  2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli intenessi procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 20.000.  4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.  CAPO VII  CAPO VIII  CAPO VIII  CAPO VII  CAPO VIII
code all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accognimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il bermine suddetto equivale a rifluto tacito della restituzione.  Art. 25 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborai.  1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare puto o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi lire 20.000.  2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli intenessi gravanti sul tributo.  3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 20.000.  4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla nuiticazione di avvisi di accertamento o alla riscossione de contribitati di esenzione di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla nuiticazione di avvisi di accertamento o alla riscossione di cui ai commi precede alla nuiticazione di avvisi di accertamento o alla riscossione di compimenti e, pertanto.  2. Il limite di esenzione di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi anche coatitiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.  CAPO VII  CAPO V
accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il bermine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.  Art. 25 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborei.  1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo oneriale sanzione tributanta a l' limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli intenessi gravanti sul tributo.  2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli intenessi procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 20.000.  4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.  CAPO VII  CAPO VIII  CAPO VIII  CAPO VII  CAPO VIII

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova

annullamento e fino a prescrizione decennale.

ıva

odi il c

ettri-

:e-

ivi 1e

ot

% ın

la

il

# NORME FINALI

### Art. 28 - Norme abrogate.

esso contrastanti.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con

### Art. 29 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### Art. 30 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

### Art. 31 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- p) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

### Art. 32 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

\*, `

AGGIUNTE - VA	RIAZIONI E NOTE
**;	
	•
	21a

on

ıu-

⁄atro

n-

/a

Il Segretario Comunale		•
	ejt	<i></i> €0
46, con lettera n in data	Դ և 7991	
nviato al Ministero delle Finanze in relazione al disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre	ni otata Á	(9
in vigore il 1º gennaio 199 (Art. 52, comma 2, det 0.Lgs. 15 dicemnbre 1997, n. 446);	È entrato	(9
ivi dal al	cousecnţ	;
ipubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata, per 15 giorni	in otsta 🗎	(4
:	ləp	
esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta	otate 🚊	(5
aprile 1999	sl 7	
ubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal S3 marzo 1999	q otate ၌ i	5)
:u	con atto	
leliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 1999	b otate á	(1
egolamento:	presente r	II
		ĺ